

DIRETTIVA 92/75/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1992

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre prendere misure volte alla graduale instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che alcuni Stati membri già dispongono di propri sistemi facoltativi d'informazione sul consumo di energia degli apparecchi domestici, in particolare mediante etichettatura; che uno Stato membro ha proposto ufficialmente di introdurre il proprio sistema vincolante di etichettatura e che altri Stati membri prevedono di fare lo stesso; che l'esistenza di un certo numero di sistemi nazionali vincolanti creerebbe ostacoli agli scambi intracomunitari;

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'impiego razionale dell'energia è uno dei principali mezzi con cui conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento dell'ambiente;

considerando che la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo degli apparecchi da loro prodotti; che inoltre ciò incoraggerà indirettamente un'utilizzazione razionale di tali apparecchi; che, in mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti apparecchi non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia;

considerando che l'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato e che è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti gli apparecchi dello stesso tipo, fornire ai potenziali consumatori informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al con-

sumo di energia e di altre risorse per tali apparecchi nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente l'apparecchio esposto e quindi la relativa etichetta;

considerando che a tal fine il consumo di energia ed altre informazioni relative a ciascun tipo di apparecchio devono essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati e che deve essere possibile verificare l'applicazione di tali norme e metodi nella fase di commercializzazione;

considerando che la direttiva 79/530/CEE ⁽⁴⁾ si prefiggeva di promuovere tali obiettivi nel settore degli apparecchi domestici; che tuttavia è stata adottata soltanto una direttiva d'applicazione relativa ai forni elettrici e che pochi Stati membri hanno introdotto la relativa etichettatura; che è ora necessario trarre insegnamenti dall'esperienza conseguita e rafforzare le disposizioni di detta direttiva; che la direttiva 79/530/CEE deve pertanto essere sostituita e che la direttiva d'applicazione 79/531/CEE ⁽⁵⁾ relativa ai forni elettrici dovrà essere riesaminata ed integrata, in un momento successivo al presente sistema;

considerando che l'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni apparecchi verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e che presso alcuni consumatori ciò potrebbe ingenerare confusione; che il presente sistema deve pertanto garantire l'informazione sul consumo d'energia per tutti gli apparecchi in questione, mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto;

considerando che gli apparecchi domestici sono alimentati con varie fonti di energia, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti; che quindi la presente direttiva deve contemplare, in linea di massima, gli apparecchi alimentati con qualsiasi fonte di energia;

considerando che la direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici ⁽⁶⁾ prevede che nelle etichette relative al consumo di energia, qualora previste, siano inserite informazioni sull'emissione di rumore; che occorre predisporre l'inserimento, ove opportuno, di altre informazioni ed etichettature disciplinate da sistemi comunitari;

considerando che devono essere contemplati soltanto i tipi di apparecchi il cui consumo globale di energia è considerevole e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica,

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 10. 9. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 172, e
GU n. C 241 del 21. 9. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.